

bossoletti cimarelli pellegrini associati

società tra professionisti multidisciplinare a r.l.
sede legale via abbagnano 3, 60019 senigallia an
registro imprese di ancona - c.f e p.iva 02237590423
iscritta nella sezione speciale società tra professionisti
rea an 171677 | capitale sociale € 142.000,00 i.v.
bcpassociati@pec.it | www.bcpassociati.it

Area Fiscale Societaria e Bilancio

Dott. Piero Cimarelli
Dott. Antonio Pellegrini
Dott. Federico Pellegrini
Dott. Daniele Riganello

Dott. Andrea Treggiari
Dott.ssa Elisa Catozzi

Pesaro, 15.10.2020

Circolare Studio 6/2020

A tutti i clienti

Sommario

NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA.....	2
TIPO DOCUMENTO	2
TIPO RITENUTE.....	4
CODICE NATURA.....	4
CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO INTRA O EXTRA UE CON RAPPRESENTANTE FISCALE.....	7
ULTERIORI CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI – EX SUPER/IPER AMMORTAMENTO	8
POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2020	9



bossoletti

> consulenza del lavoro

senigallia, via mantegna 1
tel 071 66 10 208



cimarelli

> consulenza societaria,
contabile e fiscale

pesaro, via saffi 6
tel 0721 41 58 88



pellegrini

> consulenza societaria,
contabile e fiscale

senigallia, via abbagnano 3
tel 071 79 10 81



consulcoop

> esperti in cooperazione

pesaro tel 0721 41 58 88
senigallia tel 071 66 10 208

NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA

Con provvedimento del 28 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato .xml della fattura elettronica. Dal 1° ottobre 2020, si potranno utilizzare i nuovi e più dettagliati "CODICE FATTURA" e saranno, inoltre, disponibili nuove "TIPO RITENUTE" e "CODICE NATURA".

Dal 1° gennaio 2021 tali codici e tipologie di documenti diverranno obbligatori (quindi facoltativi dal 1° ottobre 2020).

TIPO DOCUMENTO

In premessa si segnala che per incentivare l'utilizzo dal 1° ottobre dei nuovi codici fattura, l'Agenzia delle entrate ha previsto **l'esonero della compilazione dell'esterometro già a partire dall'ultimo trimestre 2020** a tutti quei soggetti che integrano le fatture cartacee ricevute da soggetti INTRA o emettono autofattura per operazioni EXTRA UE, utilizzando i nuovi codici fattura (da TD17 a TD19).

Di seguito si riassumono i nuovi codici per l'emissione delle fatture:

Codice fattura	"Tipo documento" utilizzabili facoltativamente dal 01.10.2020 e obbligatori dal 01.01.2021	Descrizione
TD01	Fattura	Dovrà essere utilizzata per le fatture immediate emesse dalle imprese
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	Si precisa che i professionisti iscritti all'Albo devono utilizzare tale codice e non il TD02
TD04	Nota di Credito	
TD05	Nota di Debito	
TD06	Parcella	Si precisa che i professionisti iscritti all'Albo devono utilizzare tale codice e non il TD01.
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	Codice da utilizzare nel caso di acquisto di beni e servizi in reverse charge con fattura ricevuta da fornitore nazionale (appalti, subappalti, pulizie, PC destinati alla rivendita, etc.).
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi da soggetti INTRA e EXTRA UE	Questa ipotesi riguarda il caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente in favore di un soggetto residente, qualora la prestazione si consideri effettuata sul territorio Italiano, per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti. La trasmissione al SDI del documento comporterà l'esonero dall'obbligo di presentazione dell'esterometro. Si precisa che per operazioni con soggetti IntraUE si effettua l'integrazione, mentre con soggetti ExtraUE si emette autofattura.

TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Dovrà essere utilizzata per effettuare il reverse charge per l'acquisto di beni (e non di servizi) da paesi INTRA-UE.
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972	Questa ipotesi ricorre quando un soggetto UE non residente effettua una cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano, per cui l'operazione, non rappresentando una cessione intracomunitaria, è documentata dalla fattura emessa dal soggetto non residente, ed in relazione alla quale il cessionario della merce è obbligato ad emettere autofattura . Questa procedura deve essere attivata anche qualora il soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentate fiscale, in Italia
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)	Il codice va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione" emesse dall'acquirente a seguito dell'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente. In tal caso si rammenta che nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento.
TD21	Autofattura per splafonamento	Deve essere utilizzato per emettere autofattura per regolarizzare la situazione in cui si splafona.
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA	
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	Dovrà essere utilizzato per emettere le fatture differite, relativa alla cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dello stesso cessionario. Si precisa che per le prestazioni di servizi il momento impositivo è quello dell'incasso del corrispettivo; quindi, generalmente, i prestatori di servizio utilizzeranno il codice TD1, a nulla rilevando l'emissione del DDT.
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)	Tale codice riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolazione interna, vale a dire in presenza di una cessione di bene effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente; di conseguenza, la fattura dovrà essere emessa entro il <i>mese successivo</i> a quello della consegna o della spedizione della merce.
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)	Generalmente tale codice viene utilizzato per le fatture emesse per la cessione dei beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.

TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti , ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.
-------------	---	--

TIPO RITENUTE

Relativamente alle fatture che presentano l'indicazione delle ritenute, sono stati ampliati anche i tipi di ritenuta, infatti agli attuali RT01 Ritenuta persone fisiche e RT02 Ritenuta persone giuridiche, vengono aggiunte:

- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO (agenti e rappresentanti di commercio)
- RT05 Contributo ENPAM (medici)
- RT06 Altro contributo previdenziale

CODICE NATURA

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni escluse, esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell'inversione contabile.

Di seguito si riepilogano i nuovi codici natura:

Codice natura valido fino al 31.12.2020	CODICE IVA UTILIZZABILE DAL 01.10.2020 e OBBLIGATORIO DAL 01.01.2021	Descrizione
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972	N1	Operazioni escluse da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 (es: interessi moratori, spese anticipate in nome e per conto)
N2 - operazioni non soggette ad IVA	N2.1	Non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (mancanza di presupposto territoriale)
	N2.2	Non soggette - altri casi (es. fatture forfettari, minimi, etc.)
N3 - operazioni non imponibili IVA	N3.1	Non imponibili – esportazioni
	N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie
	N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino

	N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5	Non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento
	N3.6	Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - operazioni esenti da IVA	N4	Operazioni esenti da IVA
N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5	Operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 - operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)	N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
	N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile
	N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati
	N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico
	N6.9	Inversione contabile - altri casi
N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a	N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41,

<p>distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)</p>		<p>comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)</p>
---	--	---

CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO INTRA O EXTRA UE CON RAPPRESENTANTE FISCALE

Tenuto conto dell'aumento degli acquisti che vengono effettuati tramite piattaforme e-commerce (es: Amazon) si indicano di seguito come devono essere trattate le fatture di acquisto.

PRIMA SITUAZIONE - Fornitore extra-UE con beni che partono dal Paese extra-UE = tali operazioni si considerano importazioni con registrazione del documento doganale e con pagamento anche dell'iva nazionale. Si rammenta che per tali fatture non è possibile procedere all'integrazione della fattura come avviene per gli acquisti intra.

SECONDA SITUAZIONE - Fornitore extra-UE con beni che partono da un Paese UE = in tal caso il fornitore extra-UE dovrebbe identificarsi ai fini Iva in un Paese UE di provenienza dei beni, quindi l'operazione diventa intracomunitaria con i conseguenti adempimenti previsti per le operazioni intra-UE (modello INTRA – se ricorrono i presupposti - Reverse Charge ed esterometro).

Se il fornitore extra-UE non si identifica nella UE, l'acquirente italiano deve emettere autofattura provvedendo a versare l'IVA e i relativi dazi doganali presso l'Agenzia delle Dogane.

TERZA SITUAZIONE - Fornitore UE o extra-UE con beni che partono da depositi collocati in ITALIA = In questo caso il fornitore deve identificarsi in Italia e quindi l'operazione viene considerata interna conseguentemente,

- se il fornitore è un soggetto UE, bisognerà integrare la fattura,
- mentre se il fornitore è un soggetto extra-UE bisognerà emettere un'autofattura (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

In ogni caso il modello INTRA non va compilato perché si ritiene operazione interna.

N.B. nel caso di ricevimento di fatture da parte di rappresentanti fiscali italiani o europei con applicazione dell'IVA del paese del rappresentante fiscale, valutare bene se nella fattura è stata riportata la nostra partita IVA poiché vi è il rischio di essere trattati come consumatori finali: in tale situazione, trattare contabilmente la fattura di acquisto come ricevuta di pagamento.

ULTERIORI CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI – EX SUPER/IPER AMMORTAMENTO

La legge di bilancio 2020 ha previsto la possibilità di fruire di un credito d'imposta per l'acquisto di beni, materiali o immateriali, nuovi, anziché la possibilità di maggiorarne le quote di ammortamento.

Si ricorda che, per gli acquisti di beni strumentali nuovi dal primo gennaio 2020, è possibile fruire di un credito d'imposta che varia a seconda della tipologia e dalla spesa sostenuta:

tipologia	Investimento	Credito d'imposta	Precedente normativa (maggior ammortamento)
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento	Fino a 2 milioni	6%	30% (ex 40%)
Bene materiale strumentale nuovo – ex iper-ammortamento beni materiali industria 4.0	Fino a 2,5 milioni di euro	40%	150%
	Oltre 2,5 milioni di euro Fino a 10 milioni di euro	20%	
	Oltre 10 milioni di euro	0	
Bene immateriale strumentale nuovo – ex iper-ammortamento beni immateriali	Fino a 700.000 euro	15%	40%

Tuttavia, per poter fruire del beneficio è necessario che la fattura di acquisto del bene contenga una dicitura che richiami la legge di bilancio relativa al credito d'imposta per i beni strumentali nuovi, ad esempio: **“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, co. 185 della L. 160/2019”**: in caso di eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, la mancata presenza di tale dicitura può comportare la perdita del credito d'imposta.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la dicitura in fattura è un requisito sostanziale per poter beneficiare del credito, ma l'eventuale omissione può essere sanata in due modi:

1. Mediante richiesta di nota di credito e emissione di fattura corretta;
2. Mediante stampa cartacea della fattura elettronica e apposizione della dicitura mediante timbro o con penna indelebile.

POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2020

Il D.L. "Agosto" ha previsto la possibilità di non contabilizzare le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nel bilancio 2020.

Più precisamente, per l'esercizio 2020, è prevista la possibilità (**quindi si tratta di una scelta**) di non imputare, in tutto o in parte, al conto economico, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali presenti nel libro cespiti.

Le quote di ammortamento sospese devono essere imputate nel conto economico dell'esercizio successivo con l'effetto di prorogare di un anno la durata del piano di ammortamento. Ciò significa che, se le quote di ammortamento sono state imputate all'esercizio 2020 in misura parziale (ad esempio il 40%), la restante parte deve essere imputata all'esercizio 2021 (il 60%), mentre dall'esercizio 2022 si tornerà ad applicare il piano ordinario. Nel caso di rinvio totale delle quote di ammortamento, il piano di ammortamento verrà rinviato di un anno.

Inoltre, **i soggetti che non imputano in tutto o in parte le quote di ammortamento relative all'esercizio 2020 devono destinare una riserva di utili pari alle quote non imputate ad una riserva indisponibile:** nell'ipotesi in cui gli utili non fossero sufficienti, deve essere vincolata una quota parte del patrimonio netto (riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili), in mancanza di riserve disponibili devono essere vincolati gli utili degli esercizi successivi. Tale riserva diverrà disponibile man a mano che i piani di ammortamento termineranno, o i beni saranno ceduti (ovvero dismessi se materiali).

Si precisa che tale facoltà ha carattere esclusivamente civilistica, infatti dal punto di vista fiscale, **le quote di ammortamento non imputate a conto economico saranno comunque deducibili nella dichiarazione dei redditi:** ciò comporta la creazione di un doppio binario delle quote di ammortamento.

Infine, si sottolinea come tale disposizione genera inevitabilmente un disallineamento tra i valori civilistici e fiscali dei beni che comporterà:

- l'iscrizione di un fondo per imposte differite;
- l'emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscali differenti da quelle civilistiche in caso di cessione dei beni.

Per ulteriori chiarimenti si prega di mettersi in contatto con lo Studio.

Distinti saluti.

Bossoletti Cimarelli Pellegrini Associati
STP Multidisciplinare a r.l.
61122 Pesaro (PU)
C.F. e P.IVA: 02237590423